

VISTA la proposta del Responsabile dell'Ufficio Finanziario:

RICHIAMATO l'art. 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 che attribuisce ai comuni turistici la facoltà di istituire l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità, demandando agli stessi l'emanazione del regolamento che la disciplina;

RITENUTO di dover assicurare al bilancio dell'Ente una entrata strutturale, da imputare al capitolo 25 delle Entrate dell'esercizio 2018 e ai capitoli delle Uscite: 318 (acquisto beni), 318-1 (prestazioni servizi) dell'esercizio 2018 per fronteggiare le esigenze emergenti in materia di turismo e di sostegno delle strutture ricettive, e per attuare interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come previsto dalla normativa di riferimento.

VISTO l'art. 1, c.169 della L. 296/2006 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno ed alla approvazione del regolamento che la disciplina.

ACQUISITI sulla presente proposta:

- il parere favorevole di Regolarità Tecnica e Contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole del revisore dei conti.

VISTO lo statuto, ed i regolamenti comunali;

Con voti:

FAVOREVOLI	CONTRARI
6	3
	MINORANZA

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. DI APPROVARE la proposta del Responsabile dell'Ufficio Finanziario;
2. DI ISTITUIRE, dal 2018, l'imposta di soggiorno nel territorio di Joppolo, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 14.03.2011 n° 23;
3. DI APPROVARE il regolamento di disciplina dell'imposta medesima che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Regolamento dell'imposta di soggiorno nel Comune di Joppolo

art.1

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del decreto legislativo 14/03/2011 n.23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale", è il pernottamento nelle seguenti strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Joppolo:

Strutture alberghiere

alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, alberghi di turismo rurale, villaggi albergo, villaggi turistici e campeggi.

Strutture extra-alberghiere

affittacamere, case per ferie, case appartamenti per vacanze, residence, bed & breakfast, agriturismi.

Art.2

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Joppolo.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di sostituto d'imposta, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art.3

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) guide turistiche
- b) i minori entro il quartodicesimo anno di età;
- c) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art.1;
- d) coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale;
- e) **i portatori di handicap autosufficienti.**
- f) **i portatori di handicap non autosufficienti con un solo accompagnatore;**

Le esenzioni di cui alle lettere c – d - e ed f dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive (sostituti d'imposta) di cui all'art.1.

Art.4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è proporzionata nelle seguenti fasce:

Fascia 1 pernottamento per le strutture ricettive classificate 4 stelle e 5 stelle;

Fascia 2 pernottamento per le strutture ricettive classificate 3 stelle;

Fascia 3 pernottamento per le strutture ricettive classificate 1 stella e 2 stelle ;

Fascia 4 pernottamento per B&B, case vacanze, campeggi e per le altre tipologie non soggette a classificazione.

2. L'importo del tributo per fascia è determinato dalla Giunta nei termini di legge.

Art.5

Obblighi di dichiarazione e comunicazione

Il gestore della struttura ricettiva (sostituto d'imposta), comunica al Comune di Joppolo - Ufficio tributi la dichiarazione mensile, dove sono specificati il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo

considerato, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti.

La dichiarazione e comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

Art.6 Versamenti

Il gestore della struttura ricettiva effettuerà il riversamento delle somme riscosse al Comune entro il quindicesimo giorno del mese successivo all'invio della dichiarazione, mediante bonifico intestato al Comune di Joppolo Imposta di Soggiorno, le cui coordinate sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

Contestualmente alla comunicazione telematica, il gestore della struttura ricettiva, trasmette ricevuta di versamento al Comune di quanto dovuto a titolo d'imposta per i periodi comunicati.

Art.7 Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006,n.296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.

Art.8 Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a € 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art.9 Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato

emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni.

Art.10 **Rimborsi**

Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere chiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci/00.

Art.11 **Contenzioso**

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Art.12 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per il corrente anno dal 1° luglio al 30 settembre.
2. Per gli anni successivi la decorrenza è stabilita dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
3. Eventuali adeguamenti e altre modifiche di carattere tecnico non sostanziale, sono demandate alla competenza alla Giunta Comunale ed al responsabile del servizio interessato.



COMUNE DI JOPPOLO

PROV. DI VIBO VALENTIA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 29/03/2018

OGGETTO: TASSA DI SOGGIORNO.

L'anno 2018, il giorno 29, del mese di Marzo, alle ore 17:10 - presso la sala delle adunanze consiliari sita in Via Santa Maria, in seduta ordinaria, in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'appello nominale risultano:

N. D'ORDINE	NOMINATIVO	QUALIFICA	PRESENZA
1	Mazza Carmelo	Sindaco	PRESENTE
2	Sterza Dino	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
3	Loiacono Antonio	Consigliere di Maggioranza	ASSENTE
4	Albino Florinda	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
5	Taccone Mimmo	Consigliere di Maggioranza	ASSENTE
6	Preiti Giovanni	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
7	Vecchio Vittorio	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
8	Scaramozzino Ambrogio	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
9	Dato Giuseppe	Consigliere di Minoranza	PRESENTE
10	Burzi Salvatore	Consigliere di Minoranza	PRESENTE
11	Siclari Stefano	Consigliere di Minoranza	PRESENTE

Assegnati n. 11 - In carica n. 11- Presenti n. 9 - Assenti n. 2

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Consigliere Florinda ALBINO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D. lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale, dr. Filippo Potenza.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n°267/2000, hanno espresso parere favorevole i Responsabili delle Aree interessate.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del proposta del Responsabile dell'Ufficio Finanziario:

RICHIAMATO l'art. 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 che attribuisce ai comuni turistici la facoltà di istituire l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità, demandando agli stessi l'emanazione del regolamento che la disciplina;

RITENUTO di dover assicurare al bilancio dell'Ente una entrata strutturale, da imputare al capitolo 25 delle Entrate dell'esercizio 2018 e ai capitoli delle Uscite: 318 (acquisto beni), 318-1 (prestazioni servizi) dell'esercizio 2018 per fronteggiare le esigenze emergenti in materia di turismo e di sostegno delle strutture ricettive, e per attuare interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come previsto dalla normativa di riferimento.

VISTO l'art. 1, c.169 della L. 296/2006 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno ed alla approvazione del regolamento che la disciplina.

ACQUISITI sulla presente proposta:

- il parere favorevole di Regolarità Tecnica e Contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole del revisore dei conti.

VISTO lo statuto, ed i regolamenti comunali;

Con voti:

FAVOREVOLI	CONTRARI
6	3
	MINORANZA

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. DI APPROVARE la proposta del Responsabile dell'Ufficio Finanziario;
2. DI ISTITUIRE, dal 2018, l'imposta di soggiorno nel territorio di Joppolo, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 14.03.2011 n° 23;
3. DI APPROVARE il regolamento di disciplina dell'imposta medesima che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ART.49 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000)**

PER LA REGOLARITA'

Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio
Salvatore RESTUCCIA (*)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole.

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Vincenzo LAROCCA (*)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale
Filippo Potenza (*)

Il Presidente del Consiglio
Florinda ALBINO (*)

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. N. 39/1993